



Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20. (Testo coordinato)

Legge Finanziaria per l'anno 2002.

(B.U. 8 agosto 2002, 1° suppl. al n. 32)

Modificata da [l.r. 02/2003](#), [l.r. 12/2004](#), [l.r. 02/2008](#), [l.r. 22/2014](#), [l.r. 03/2015](#), [l.r. 26/2015](#), [l.r. 31/2015](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [21](#)

All. [A](#), [B](#)

Capo I. Disposizioni in materia tributaria

Art. 1

(Disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive)

[1 >> 1](#)

Art. 2

(Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per autoveicoli alimentati a gas metano e per autoveicoli elettrici)

[2 >> 2](#)

Art. 3.

(Riscossione delle sanzioni)

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. In casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate puo' essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

Art. 4

(Rinvio dei termini)

3 > < 3

Art. 5.

(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e' fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 4=>al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa <=4 .
2. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53 fino al 31 dicembre 1997.
3. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
5. L'importo di cui al comma 2 puo' essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario).

Art. 6.

(Anagrafe tributaria regionale)

1. Al fine di poter garantire una piu' puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un piu' efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali e' costituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).
2. Tale sistema, la cui realizzazione e' demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalita': la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte e' realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
 - b) economicita', efficienza ed efficacia nell'attivita' di gestione dell'imposta;
 - c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
 - d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

Capo II. Variazioni di bilancio

Art. 7.

(Variazioni al bilancio di previsione 2002)

1. Al bilancio di previsione per l'anno 2002 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).

Art. 8.

(Variazioni al bilancio pluriennale 20022004)

1. Per il biennio 2003-2004 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).
2. Alla copertura finanziaria si provvede con un pari aumento dell'autorizzazione a contrarre mutui.

Art. 9.

(Perenzioni amministrative)

1. Tra i prelievi autorizzati dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sono compresi quelli relativi agli impegni andati in perenzione.

Art. 10.
(Consulenze)

1. Per l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione regionale), e' autorizzata, nell'ambito della Unita' Previsionale di Base (UPB) 05991 (Affari istituzionali Processo di delega - Titolo I - Spese correnti), l'istituzione di apposito capitolo relativo al finanziamento degli incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali.
2. Il capitolo 10870 della UPB 05991 e' inserito nell'elenco delle spese obbligatorie.
3. Per l'attivazione di un progetto di ricerca in materia di amianto con l'Universita' degli Studi di Torino, nonche' di progetti di ricerca in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 6/1988, l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 15183, nell'ambito della UPB 22991 (Tutela ambientale - Gestione rifiuti - Direzione - Titolo I - Spese correnti), iscritto sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 del bilancio pluriennale 2002-2004 approvata con legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).

Capo III. Disposizioni in materia di navigazione locale e demanio idrico

[5 >](#)

Art. 11
(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

(...) [< 5](#)

Art. 12.
(Versamento dei canoni e sovracanonici relativi all'uso delle acque pubbliche, nonche' dei canoni e degli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico)

1. A far data dall'1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanonici relativi all'uso delle acque pubbliche, nonche' i canoni e gli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone e' dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validita' del provvedimento concessorio.

2. Per i canoni, i sovracanonici e gli indennizzi il cui pagamento deve essere effettuato nel corso dell'anno 2003 l'utente e' tenuto a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2003.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

^{6+>}4. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 3,00 il relativo pagamento e' effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualita' successiva. ^{<+6}

Art. 13.

(Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della l.r. 44/2000)

1. La Giunta regionale e' delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, al fine di procedere:

a) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;

b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche ^{7+>}nonche' alla determinazione dei relativi canoni; ^{<+7}

c) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.

Art. 14.

(Canone per l'uso delle acque pubbliche)

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche e' sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Il canone di cui al comma 1 e' dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, ^{8+>}per causa a lui imputabile, ^{<+8}della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualita' successiva a quella in cui e' stata effettuata la rinuncia.

3. I crediti per i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.

4. ^{9-><-9}

Art. 15.*(Determinazione del canone)*

1. La misura dei canoni di concessione o di attingimento, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

[10=>](#)2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua volta a:

- a) incentivare un uso razionale della risorsa idrica;
- b) conseguire, in applicazione del principio "chi inquina paga", un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa. [<=10](#)

[11=>](#)3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono definite le modalità di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche e per il loro aggiornamento triennale tenendo conto del tasso di inflazione programmato. [<=11](#)

[12+>](#)4. Per effetto dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni e sovracanonici in materia di utilizzo delle acque pubbliche. [<+12](#)

Art. 16*(Versamento del canone)*

[13=>](#)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente. [<=13](#)

2. Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo l'autorità competente determina [14=>](#)gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti: [<=14](#)

- a) nel provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza abusiva;
- b) nell'eventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;
- c) con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
- d) con apposito provvedimento negli altri casi in cui è consentito il prelievo in pendenza dell'adozione del provvedimento di

concessione.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), l'autorità competente determina altresì ^{15=>}gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto ^{<=15} per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per l'uso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.

4. I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il termine per il relativo versamento decorre dalla data ^{16=>}della richiesta formulata dalla struttura regionale competente. ^{<=16}

Art. 17.

(Sovracanoni)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, la Giunta regionale determina altresì:

a) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei Comuni e delle Province rivieraschi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei bacini imbriferi montani ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);

c) i criteri di riparto dei predetti sovracanoni e le modalità del loro versamento.

2. I sovracanoni di cui al comma 1 sono versati contestualmente al canone di concessione.

^{17>}

Art. 18

(Norme transitorie)

1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) è dovuto per anno solare ed è versato:

a) entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla Regione, all'Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all'Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Amministrazione regionale per le annualità successive. ^{<17}

Capo IV. Disposizioni concernenti il museo regionale di scienze naturali

Art. 19.

(Delegificazione del piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali)

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali) sono abrogati.
2. Nelle more della trasformazione della Direzione Museo regionale di Scienze naturali in Fondazione, il piano di attivita' e' allegato al programma operativo della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 7/2001.

Capo V. Disposizioni in materia di partecipazioni regionali

Art. 20.

(Cessione di crediti)

1. Nel quadro del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata a procedere alla cessione a Finpiemonte S.p.A. di crediti vantati dalla Regione Piemonte verso societa' partecipate direttamente dalla Regione Piemonte o verso societa' partecipate da Finpiemonte, derivanti dalle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto), 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - FIP) e 6 dicembre 1999, n. 31 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonche' disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) e comunque derivanti dal Fondo Investimenti Piemonte. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, e' pari al valore capitale del credito ceduto, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione derivante dalla eventuale non esigibilita' del credito alla data della cessione.
2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale e' autorizzata ad elaborare e stipulare apposite convenzioni che regolino le singole cessioni.

Art. 21.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A

Variazioni al bilancio di previsione 2002 (Art. 7)
OMISSIS

Allegato B

Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004 (Art. 8, comma 1)
OMISSIS

¹ *la Corte Costituzionale con sentenza n. 296/2003 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1.*

² *la Corte Costituzionale con sentenza n. 296/2003 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2.*

³ *la Corte Costituzionale con sentenza n. 296/2003 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4.*

⁼⁴ *Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 31/2015](#).*

⁵ *Articolo abrogato dall'[art. 30 della l.r. 2/2008](#).*

⁺⁶ *Aggiunto dall'[art. 21 della l.r. 2/2003](#).*

⁺⁷ *Aggiunto dall'[art. 1 della l.r. 12/2004](#).*

⁺⁸ *Aggiunto dall'[art. 4 della l.r. 26/2015](#).*

⁻⁹ *Abrogato dall'[art. 21 della l.r. 2/2003](#).*

⁼¹⁰ *Sostituito dall'[art. 6 della l.r. 22/2014](#).*

⁼¹¹ *Sostituito dall'[art. 21 della l.r. 2/2003](#).*

⁺¹² *Aggiunto dall'[art. 21 della l.r. 2/2003](#).*

⁼¹³ Sostituito dall'[art. 26 della l.r. 3/2015](#).

⁼¹⁴ Sostituito dall'[art. 26 della l.r. 3/2015](#).

⁼¹⁵ Sostituito dall'[art. 26 della l.r. 3/2015](#).

⁼¹⁶ Sostituito dall'[art. 26 della l.r. 3/2015](#).

¹⁷ Articolo sostituito dall'[art. 21 della l.r. 2/2003](#).